

Ad esempio questa non vieta l'iscrizione nell'albo dei condannati per delitto di stampa o politico, per duello, ecc. Con l'articolo 7 si è voluta evitare una casistica reputata inutile, sia perchè si possono per analogia applicare le disposizioni di quella legge, sia perchè è sembrato opportuno lasciare al prudente arbitrio del Tribunale di inscrivere nell'albo quelli che offrano le garanzie morali, necessarie. (*Approvazioni*).

Presidente. Dunque allora l'articolo rimane così come è stato concordato fra Ministero e Commissione!

Gallini, relatore. Certamente.

Pipitone. C'è anche un mio emendamento.

Presidente. Ma la Commissione lo accetta?

Gallini, relatore. Non lo accetta.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Allora intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

Pala. Io debbo fare qualche osservazione in ordine al concetto espresso dall'onorevole guardasigilli circa le qualità personali degli aspiranti all'ufficio di procuratore dinanzi le Preture: il quale concetto lo trovo perfettamente esatto; appunto per ciò secondo me dovrebbe essere chiarito quello della legge, perchè le considerazioni fatte dall'onorevole Cocco-Ortu non restino sterili. Oggi uno può essere anche condannato al carcere per vari titoli del Codice penale, pur rimanendo nella pubblica estimazione individuo degno di rispetto. Ora se si lascia nella legge puramente e semplicemente la espressione *condotta incensurata* come condizione morale per potere esercitare il patrocinio, noi non ci troviamo più a posto. Perchè la frase *condotta incensurata* ha due contenuti non perfettamente identici: uno morale, che è quello designato dall'onorevole guardasigilli, l'altro legale e tecnico; per questo un individuo non deve assolutamente lasciarsi a desiderare sulla sua condotta, cioè non deve aver riportato la benchè minima condanna penale. Secondo me quindi bisogna che sia modificata la frase della legge, se essa deve rispondere ai principî testè esposti dall'onorevole ministro, che sono giusti ed accettabili, altrimenti resterà flagrante antinomia fra il concetto tecnico reciso della legge, ed il pensiero esplicito di chi la detta.

Monti Guarnieri, della Commissione. Ma se non c'è la parola! La trovi Lei!

Pala. Ma la trovino loro che sono della

Commissione, io non posso ora far proposte concrete.

Presidente. Poichè non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 concordemente emendato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 7 bis.

Coloro che all'attuazione della presente legge abbiano per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture potranno ottenere l'abilitazione a proseguire detto patrocinio, anche se sforniti dei titoli indicati nei due articoli precedenti, purchè provino la loro condotta incensurata, e non siano esclusi dall'elettorato a termine dell'articolo 22 della legge comunale.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Onorevole presidente, qui deve essere soppresso l'ultimo inciso per coordinare quest'articolo col precedente.

Gallini, relatore. L'articolo deve finire alla parola *incensurata*.

Presidente. Va bene: con questo emendamento pongo a partito l'articolo 7 bis.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sulla richiesta del procuratore del Re il Tribunale potrà ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacità, di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probità e delicatezza.

Dai decreti del Tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte di appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

Le deliberazioni del Tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, previa citazione all'interessato, che potrà anche farsi rappresentare.